



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

N. 1091/2017

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano

Dr. [REDACTED] quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], con l'Avv.to
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
MILANO;

RICORRENTI

contro

ASST FATEBENEFRAPELLI - SACCO, con l'Avv.to [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: Cd Tempo Tuta

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, i ricorrenti, dipendenti sino al 31/12/2015 della azienda ospedaliera "Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico", incorporata con decorrenza dal 01/01/2016 nella AST Fatebenefratelli-Sacco si dolgono del mancato riconoscimento, da parte del precedente soggetto datoriale, e dunque a tutto l'anno 2015, del cd tempo divisa quale orario di lavoro utile ai fini della maturazione di pretese retributive. Gli stessi, inquadrati in categoria D del profilo professionale di infermiere, tenuti ad indossare appositi indumenti di lavoro (casacca, pantaloni, maglietta, felpa) deducono che l'accordo aziendale del





17/12/1996 stabiliva che l'orario di lavoro dovesse prevedere, per il personale obbligato ad indossare la divisa aziendale un tempo complessivo di 15 minuti all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro, che ciò nonostante questo tempo non era mai stato riconosciuto in termini di retribuzione perché il datore di lavoro non avrebbe consentito le operazioni di vestizione e svestizione durante il turno, che solo successivamente all'accordo siglato nell'ottobre del 2015 la divisa sarebbe stata conteggiata nell'orario di servizio. Gli stessi pertanto chiedono conclusivamente al tribunale l'accertamento e declaratoria del loro diritto ad indossare e dismettere la divisa in orario di lavoro, l'accertamento che per il periodo dal gennaio 2011 al dicembre 2015 il personale turnista ed aggiornata avrebbe diritto ad una fascia di 15 minuti all'interno dell'orario di lavoro per indossare e dismettere la divisa aziendale e conseguentemente condannarsi la convenuta al pagamento delle somme di € [REDACTED] in favore del [REDACTED], € [REDACTED] in favore della [REDACTED] ed € [REDACTED] in favore della [REDACTED] al titolo di differenze retributive.

Costituitasi con memoria di costituzione e risposta la ASST eccepiva in via preliminare la prescrizione di ogni diritto retributivo eventualmente maturato prima del 09/02/2012, nel merito l'infondatezza delle richieste, non avendo i ricorrenti allegato alcunché relativamente alla loro concreta prestazione lavorativa e dallo specifico orario di lavoro, essendo l'orario di servizio computato in termini di durata del turno e consentendo gli orari del turno lo svolgimento di attività preparatorie tra cui quelle in questione, anche tenuto conto delle eccedenze orarie verificatesi in concreto. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione del credito maturato prima della data indicata, nel merito respingersi il ricorso e in via subordinata, ridurre per quanto di ragione gli importi eventualmente oggetto di condanna.

Fondata appare preliminarmente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in sede di costituzione e risposta tempestivamente depositata dalla parte resistente. Evidenzia parte resistente che risulterebbe prescritto il credito, relativo a differenze retributive anteriori al 09/02/2012, essendo la pretesa avanzata in sede di ricorso giurisdizionale, né constando atti della prescrizione anteriori. Trattasi di pretese creditorie per differenze retributive, con applicazione del disposto di cui all'art. 2948 c.c. decorrente, stante il regime di stabilità connaturato ai rapporti lavorativi dedotti, in corso di rapporto e non già a partire dalla cessazione del rapporto medesimo.

“Il diritto a percepire le differenze retributive è soggetto alla prescrizione quinquennale, che è il regime ordinario di prescrizione dei crediti retributivi e, in genere, delle attribuzioni patrimoniali, applicabile nel pubblico impiego”. (Tribunale Bologna, sez. lav., 24/05/2018, n. 435). Ne deriva, dunque che, risultando il ricorso depositato il 01/02/2017, in applicazione del predetto





criterio, devono ritenersi prescritte le pretese creditorie antecedenti al quinquennio non coperto da prescrizione, vale a dire al 01/02/2012.

Nei limiti di cui si è detto le pretese dei ricorrenti appaiono integralmente fondate e meritevoli di accoglimento.

“Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. In tema di cd. "tempo tuta", ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cassazione civile sez. lav., 28/03/2018, n.7738).

Appare pacifico, nel caso di specie, che il personale sanitario ed infermieristico sia da un lato necessariamente tenuto ad indossare una specifica divisa di lavoro, e dall'altro che l'indossamento e la dismissione della divisa debba, per ragioni di sicurezza, necessariamente avvenire nei locali aziendali, nel periodo preparatorio e terminativo del proprio turno di lavoro, non potendo, in applicazione dei principi enunciati dalla suprema corte, rientrare il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e dismettere la divisa di lavoro nel normale orario di lavoro contrattuale, là dove lo stesso non contempra espressamente la ricomprensione del tempo occorrente alle versioni preliminari nell'ordinario turno di lavoro. La circostanza è confermata per il periodo successivo a quello oggetto di causa dall'Accordo ed Code Contrattuali del 26/10/2015, entrato regime a partire dal 09/12/2015 per i lavoratori turnisti e dal 04/01/2016 per i lavoratori a giornata, nel quale si prevede espressamente, per i lavoratori interessati, tra cui gli odierni ricorrenti, un tempo ulteriore di otto minuti per indossare la divisa di lavoro ed un tempo di sette minuti per dismettere gli indumenti da lavoro, oltre ad un ulteriore tempo stabilito in 15 minuti per effettuare il passaggio di consegne.





Le deduzioni di parte resistente a confutazione degli assunti delle allegazioni di parte ricorrente non appaiono confermate dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa. In particolare, secondo le deduzioni difensive di parte resistente, vi sarebbe stato, per la ricorrente [REDACTED], un margine di tempo tra l'inizio del turno lavorativo e l'inizio della prestazione assistenziale nella quale si procedeva allo svolgimento di attività preparatorie, tra cui l'indossamento della divisa, che da prassi veniva dismessa durante l'orario di lavoro, prima della fine del turno. Quanto alla ricorrente [REDACTED], l'indossamento e la dismissione della divisa nel periodo di cui è causa sarebbe avvenuto nel periodo di sovrapposizione tra un turno e l'altro, destinato al passaggio di consegne e agli adempimenti relativi alla divisa. Quanto al [REDACTED], infine, dovevano, per lo stesso, valere le medesime considerazioni operate a proposito dei ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED], a seconda del reparto di assegnazione.

Doveva, inoltre, tenersi conto del fatto che, in plurime occasioni, era stata riconosciuta ai ricorrenti la cd eccedenza oraria, facendo coincidere l'orario utile ai fini retributivi con quello risultanti dalle timbrature in ingresso ed in uscita e non quello di durata del turno, evenienza nella quale certamente il tempo trascorso alle prese con le operazioni preliminari e conclusive, relative alla divisa di lavoro, era stato regolarmente retribuito.

Le deduzioni difensive della resistente non hanno, tuttavia, trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, non risultando univoca evidenza in ordine alla circostanza che, nel periodo di cui è causa, per comune prassi organizzativa, le operazioni preliminari e conclusive di indossamento e dismissione della divisa avvenissero nell'ambito del turno di lavoro e, conseguentemente, fossero regolarmente retribuite, secondo le modalità descritte nella memoria di costituzione e risposta.

Di seguito si riportano integralmente le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa

“Sono e mi chiamo [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] via [REDACTED]. Non parente, indifferente. Sono dipendente della convenuta. Dal 2011 ad oggi ho lavorato presso gli ambulatori del Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni come infermiera professionale. Gli ambulatori sono al piano terra. Lavoro sul turno 7.22-13.07; questo da gennaio 2016; dall'inizio del turno fino alle 10,30 circa lavoro al Centro Prelievi e poi mi sposto negli ambulatori. Anche il Centro Prelievi si trova a piano terra. L'attività del Centro Prelievi inizia alle 7,30. Io timbro alle 7,22 poi vado negli spogliatoi che si trovano nei sotterranei e alle 7,30 sono al Centro Prelievi. Per recarmi dalla timbratrice che si trova all'ingresso agli spogliatoi, indossare pantaloni, casacca e scarpe ed arrivare al centro prelievi impiego circa 6-7 minuti. [REDACTED] lavora presso il Centro Prelievi. Abbiamo lo stesso orario di inizio turno tutti i giorni





da lunedì a venerdì. Non ho mai prestato servizio al PMA. Nel periodo dal 2011 al 31 dicembre 2015 il mio turno è stato dalle 7.30 alle 13.15. Da quando ha iniziato a lavorare al Centro Prelievi (un paio di anni fa) fino alla fine del 2015 il sig. [REDACTED] ha sempre lavorato sul turno che iniziava alle 7.30. L'attività del Centro Prelievi iniziava sempre alle 7.30. Quindi per essere alle 7,30 operativa timbravo intorno alle 7.20 per poi andare a cambiarmi negli spogliatoi e recarmi al Centro Prelievi. L'accettazione dei pazienti iniziava alle 7.30; i prelievi veri e propri qualche minuto dopo. Non so quantificare la distanza tra gli spogliatoi e il Centro Prelievi; bisogna fare una rampa di scale, attraversare il giardino, salire un'altra rampa di scale; il Centro Prelievi si trova a 50-80 metri circa da quest'ultima rampa di scale".

"Sono e mi chiamo [REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED] via [REDACTED]. Non parente, indifferente. Sono dipendente della convenuta dal 31 agosto 1987. Dal 1992 ad oggi ho sempre lavorato all'ufficio infermieristico del presidio Fatebenefratelli, di cui sono responsabile dal settembre 2004. Coordino gli infermieri del solo presidio Fatebenefratelli, non del Macedonio Melloni. Sono infermiere professionale. L'attività di sala operatoria presso il Gruppo Operatorio Centrale su fascia diurna del Fatebenefratelli inizia alle 7,30 e termina alle 15,12 per l'attività di routine giornaliera. Una sala è operativa anche il pomeriggio dalle 13,00 alle 20,12 o dalle 13,30 alle 20,42. Il ricorrente [REDACTED] ha lavorato presso il Gruppo Operatorio Centrale per un paio di anni, circa 5 o 6 anni fa. Lavorava solitamente sul turno 7,30-15,12; qualche volta il pomeriggio dalle 13,00 alle 20,12 o dalle 13,30 alle 20,42. Il primo paziente arrivava alle 8,00. Il personale infermieristico doveva essere presente operativo all'interno della camera operatoria alle 7,45. Il personale timbra all'entrata principale; sale al Gruppo Operatorio Centrale che si trova al 4° piano; qui si trovano anche gli spogliatoi; indossa la divisa e entra in camera operatoria. La divisa è composta da casacca, pantalone, scarpe. All'interno della sala indossa mascherina e cappello. Presso il presidio Macedonio Melloni l'apertura degli ambulatori è alle 7,00, da quanto mi è stato riferito dal mio collega [REDACTED], responsabile del servizio infermieristico del presidio. Non so a che ora inizi l'attività presso PMA. L'apertura del Centro Prelievi è alle 7,30; il primo prelievo avviene dopo l'accettazione del paziente alle casse. Le casse aprono alle 7,30. I turni del personale infermieristico presso il Macedonio Melloni iniziano a volte alle 7,00 a volte alle 7,30. [REDACTED], quando è stato trasferito dal Fatebenefratelli al Centro Prelievi, aveva orario dalle 7,00 alle 10,36; credo che abbia mantenuto questo orario anche presso il Centro Prelievi. Riguardo alla email in data 14 ottobre 2014 che mi viene mostrata: confermo di averla inviata io e ne confermo il contenuto. Non conosco i turni della signora [REDACTED]. Nel periodo 2011-2015 [REDACTED] lavorava al Fatebenefratelli al reparto Medicina Riabilitativa. I





turni erano 7-14; 13,40-21 e 20.40-7.20. C'erano venti minuti di accavallamento tra i turni; in questo tempo l'infermiere che iniziava il turno doveva indossare la divisa e fare il passaggio di consegne. Non so indicare la durata del passaggio di consegne; è variabile; ci sono le cartelle infermieristiche a disposizione; i casi particolari vengono discussi. I posti letto del reparto sono 16. Gli spogliatoi si trovano tutti nel seminterrato; nel periodo indicato il reparto si trovava al primo piano nel padiglione specialità adiacente all'ortopedia. Non so a quale spogliatoio fossero assegnati gli infermieri del reparto Medicina Riabilitativa; lo spogliatoio delle donne dista circa 70-100 dal reparto. Il 90% degli infermieri si cambiava in reparto. Il documento "procedura Dipartimentale di Organizzazione dell'attività operatoria" che mi viene mostrato è un documento ufficiale dell'azienda. Dell'applicazione di questa procedura è responsabile il coordinatore infermieristico del gruppo operatorio; per quanto ne so la procedura è applicata".

"Sono e mi chiamo [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], via [REDACTED]. Non parente, indifferente. Sono dipendente della convenuta; lavoro al Fatebenefratelli; sono infermiera. Negli anni dal 2011 al 2015 ho lavorato nel reparto Chirurgia Plastica, Otorino e Vascolare. Non ho mai lavorato insieme ai ricorrenti, né nel reparto Medicina Riabilitativa. I turni degli infermieri sono gli stessi in tutti i reparti; fino a tutto il 2015 i turni erano: 7-14; 13,40-21; 20.40-7.20. All'orario di inizio di ciascun turno l'infermiere si deve trovare in sala infermieri all'interno del reparto con la divisa indosso; vi è il passaggio di consegne dal turno precedente, che dura 20 minuti e poi inizia a lavorare. Gli spogliatoi sono dislocati in diversi punti dell'ospedale; alcuni vicini ai reparti (ad esempio al padiglione oftalmico dove mi trovo ora) e altri più distanti; infermieri dello stesso reparto possono avere spogliatoi diversi. Alcuni spogliatoi sono nei sotterranei, sotto al reparto di oncologia; altri al secondo piano al padiglione oftalmico; uno in radiologia (padiglione Medicina), uno, mi pare, al padiglione solventi e uno sotto al Pronto Soccorso nei sotterranei. Non so che spogliatoio usino gli infermieri del reparto Medicina Riabilitativa. Le timbratrici sono dislocate in diverse zone, non solo all'ingresso principale; il personale può timbrare dove preferisce".

"Sono e mi chiamo [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], [REDACTED]. Non parente, indifferente. Sono dipendente della convenuta dal 1999; da marzo 2015 sono coordinatore infermieristico di PMA e poliambulatori generali del presidio Macedonio Melloni. Prima di marzo 2015 ero infermiera presso PMA. L'orario di apertura al pubblico di PMA è dalle 8,00 alle 15,30. Ecografie e monitoraggi iniziano alle 8.00. I turni degli infermieri in PMA fino alla fine del 2015 erano: 7,30-15.12 e 8.00-15.42. C'è un solo infermiere che inizia alle 7,30 coadiuvato da un OSS; deve aprire le porte; allestire l'ambulatorio. Deve essere





in ambulatorio alle 7,30 con la divisa indosso. Gli spogliatoi si trovano nei sotterranei. Il PMA si trova al primo piano. Anzi l'infermiere che inizia il turno alle 7,30 può arrivare in ambulatorio anche cinque minuti dopo perché comunque non ci sono pazienti prima delle 8,00. Anche chi inizia il turno alle 8,00 può arrivare in ambulatorio cinque minuti dopo, perché c'è comunque un infermiere presente. Dal momento della timbratura per arrivare negli spogliatoi occorrono circa 3 minuti e per arrivare dagli spogliatoio all'ambulatorio altrettanto. Nel periodo 2011-2015 nei Poliambulatori i primi pazienti arrivavano alle 8,30 per le prestazioni ambulatoriali e per i pericoveri alle 7,00 il lunedì e alle 7,30 il venerdì. Gli infermieri lavoravano nei Poliambulatori su 4 turni diversi che iniziavano alle 7,00, alle 7,30, alle 8,00 e alle 8,30. Il personale può timbrare all'orario di inizio turno e arrivare negli ambulatori 5-10 minuti dopo; le sale utilizzate per i pericoveri sono preparate il giorno prima. La ricorrente [REDACTED] ha lavorato prevalentemente in PMA; a volte anche nei Poliambulatori. Di solito iniziava il turno alle 8,30. Da marzo 2015 sono coordinatrice infermieristica anche del Centro Prelievi; l'attività del Centro inizia alle 7,30; a quell'ora aprono le casse; questo anche prima che io diventassi coordinatrice. Tutto il personale infermieristico al Centro Prelievi inizia a lavorare alle 7,30. L'attività di prelievo non inizia prima delle 7.38-7.40. Il personale infermieristico può arrivare a quell'ora. Dai tabulati riscontro che i ricorrenti timbrano prima dell'orario di inizio servizio; questo fanno anche altri infermieri. Nessuno ha rilevato anomalie nell'anticipazione dell'orario delle timbrature dei ricorrenti. Confermo gli orari delle visite del PMA di cui al doc. 2 fascicolo convenuta".

L'evidente contraddittorietà delle risultanze istruttorie, e l'impossibilità di addivenire alla certa e condivisa ricostruzione di una prassi organizzativa, in virtù della quale agli operatori oggi ricorrenti fosse consentito di svolgere le operazioni di indossamento e svestizione nell'ambito dell'orario di lavoro (fatto salvo quanto si dirà in ordine alle cd eccedenze orarie), determina la fondatezza delle pretese attoree ed il riconoscimento del cd tempo divisa, con le decorrenze di seguito indicate, quale orario di lavoro utile ai fini retributivi, nella misura di 15 minuti di lavoro ordinario al giorno per ogni giorno di effettivo servizio, risultante dai cedolini paga in atti.

Dal monte orario così determinato dovranno, tuttavia, essere detratte le cd eccedenze orarie, risultanti dai cartellini delle timbrature, vale a dire le situazioni in cui l'orario riconosciuto come utile ai fini retributivi è stato quello delle timbrature in ingresso ed in uscita, e non già quello del turno di lavoro, ciò in ragione della ragionevole presunzione che, in queste occasioni, i lavoratori abbiano svolto le operazioni di vestizione e svestizione nell'ambito del servizio, certificato dalle timbrature, ed abbiano pertanto percepito regolare retribuzione.





Devono, pertanto, determinarsi le somme dovute agli odierni ricorrenti, sulla base dei conteggi elaborati in via subordinata in sede di CTU, esenti da vizi metodologici e di calcolo, come pacificamente riconosciuto dai CTP, meglio indicate in dispositivo. La regolamentazione delle spese di lite e la definitiva sopportazione dei costi di CTU segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna

ASST Fatebenefratelli – Sacco al pagamento, per i titoli di cui in narrativa:

in favore di [REDACTED], della somma di € 1 [REDACTED];

in favore di [REDACTED], della somma di € [REDACTED];

in favore di [REDACTED], della somma di € [REDACTED];

da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 3.500,0 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e contributo unificato;

dispone che le spese di CTU, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, gravino definitivamente e per l'intero su ASST Fatebenefratelli – Sacco;

riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 18/01/2019

Il Giudice

Dr. [REDACTED]

